MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278 e, in particolare, gli articoli 3, comma 1, che ripetono: "*La riduzione contributiva … è riconosciuta … per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 22 novembre 2017, n. 18, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*" e, in particolare, il paragrafo 2, 1°cpv e il paragrafo 4, 3° cpv, che hanno rispettivamente ribadito: "*la domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo e – comunque- per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata …*"; "*Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda … è l'aver già beneficato…per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 27 novembre 2017, n. 19 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 3 ottobre 2019, n. 17 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 278 del 30 settembre 2019, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2023, n. 62, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto direttoriale n. 789 dell'8 maggio 2023, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 a seguito di contratto di solidarietà del 17 aprile 2023, per il periodo dal 18.04.2023 al 17.04.2024, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 65 unità;

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30 novembre 2023 ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 62.000,00 (sessantaduemila/00), per le sedi di PALERMO, MESSINA e CATANIA, interessate dai due appalti denominati Servizi di Pulizia TRENITALIA lotto 3 Sicilia e Attività di Logistica Direzione Regionale TRENITALIA;

VISTA la nota-mail del 2-8 luglio 2024, con la quale la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III -comunicava alla società indicata nel dispositivo di aver già usufruito di 24 mesi di decontribuzione nel quinquennio mobile per le sedi di MESSINA e CATANIA in relazione all'appalto Servizi di Pulizia TRENITALIA lotto 3 Sicilia, giusta decreti direttoriali n. 42 del 12 marzo 2021 e n. 110 del 1°agosto 2022 e rideterminava la stima dell'onere contributo in € 24.111,00 per il periodo richiesto riferita a n. 21 lavoratori in forza nelle sedi di PALERMO, MESSINA e CATANIA in relazione all'appalto Attività di Logistica Direzione Regionale TRENITALIA;

ACQUISITA in data 10 luglio 2024 la nota-mail di adesione da parte della società indicata nel dispositivo a tutto quanto ripotato al punto che precede, anche in ordine al *quantum* dell'esonero contributivo spettante;

RITENUTO, pertanto, che la domanda di riduzione contributiva presentata in data 30 novembre 2023 dalla società indicata nel dispositivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e s.m.i., dell'articolo 3, comma 1, dei decreti interministeriali 27 settembre 2017, n. 2 e 30

settembre 2019, n. 278, nonché del paragrafo 2, 1° cpv e paragrafo 4, 3°cpv, della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2017, n. 18 cit., è inammissibile per le sedi di MESSINA e CATANIA – appalto Servizi di Pulizia TRENITALIA lotto 3 Sicilia - in quanto, in base al combinato disposto di tali norme regolatrici, il beneficio contributivo può essere usufruito, in relazione alla medesima unità operativa aziendale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, mentre la società ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.r.l. per le suddette unità operative e per il predetto appalto ha già beneficiato di ventiquattro mesi di decontribuzione nel quinquennio mobile, precisamente dal 16.12.2019 al 15.03.2020, dal 18.05.2020 al 16.02.2021 e dal 17.02.2021 al 16.02.2022, giusta decreti direttoriali di ammissione n. 42 del 12 marzo 2021 e n. 110 del 1° agosto 2022

D E C R E T A

Articolo 1

1. E' rigettata l'istanza di riduzione contributiva presentata in data 30 novembre 2023, **per il periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023,** per le unità operative di **MESSINA e CATANIA** - – appalto Servizi di Pulizia TRENITALIA lotto 3 Sicilia - dalla società **ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.r.l**., C.F. 07880310631, con sede legale in Pastorano (CE), per inammissibilità per contrasto con le disposizioni del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e s.m.i., articolo 6, comma 4, dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278, articolo 3, comma 1 e della Circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2017, n. 18, paragrafo 2, 1°cpv e paragrafo 4, 3°cpv..

Articolo 2

1. È ammessa, per il periodo **dal 18.04.2023 al 30.09.2023**, per le unità operative di **PALERMO, MESSINA e CATANIA** - appalto Attività di Logistica Direzione Regionale TRENITALIA - la riduzione contributiva nella misura massima di **€ 24.111,00 (ventiquattromilacentoundici/00)**, in favore della società **ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.r.l**., C.F. 07880310631, con sede legale in Pastorano (CE), PEC: INFO@PEC.ARTEMIDEGLOBALSERVICE.IT**,** in riferimento a un numero massimo di **21** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in atti.

Articolo 3

1. L'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo articolo 2, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, articolo 22, commi 3 e 5 e articolo 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche

demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Articolo 4

1. La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui al precedente articolo 2 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali adottati dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
2. L'INPS, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, conseguentemente imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'articolo 2.
3. In caso di cessazione anticipata del contratto di solidarietà rispetto al periodo indicato all'articolo 2 del presente decreto, la società beneficiaria è tenuta a darne comunicazione alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – DIV. III – all'indirizzo di posta elettronica certificata sgravicds@pec.lavoro.gov.it, al fine del monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 5

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

FRF/CV

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"